



TRIBUNALE DI CUNEO

Il Giudice

Premesso che:

- la società Olivero Albino & Figli Società Semplice Agricola con istanza depositata in data 30.3.2018 ha chiesto la nomina del professionista chiamato a svolgere i compiti e le funzioni che la legge n. 3/2012 e succ. mod. attribuisce agli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 15, comma 9, l. cit.;

- con decreto in data 11.6.2018 il Tribunale ha nominato il dr. Enrico Bossa per lo svolgimento di tutte le funzioni attribuite dalla legge citata agli O.C.C., assegnando all'istante termine di gg 60, poi prorogato al 30.9.2018, per il deposito del piano e della proposta di sovrindebitamento;

- in data 20.9.2018 i soci della società Olivero Albino & Figli Società Semplice Agricola e/o i fideiussori (e cioè : Olivero Albino, Olivero Ivo, Olivero Marco, Assuntina Vincenti) hanno depositato istanza (procedura rg VG n. 3389/18) per la apertura di procedura del loro personale sovrindebitamento con richiesta di nomina di professionista chiamato a svolgere i compiti e le funzioni dell'O.C.C. e la riunione alla procedura già instaurata dalla Olivero Albino & Figli Società Semplice Agricola ;

- con decreto 24.9.18 il Tribunale ha nominato il dr Enrico Bossa per lo svolgimento di tutte le funzioni attribuite dalla legge citata agli O.C.C., e ha disposto la riunione della procedura rg 3389/18 alla n° 1958/2018, per evidente connessione oggettiva e soggettiva, con proroga del termine al 31.10.18 per il deposito del piano e della proposta di sovrindebitamento;

- nel rispetto di tale termine gli istanti hanno depositata proposta di liquidazione del patrimonio, ai sensi dell'art. 14 ter della l. 3/2012, con allegata l'attestazione sulla fattibilità del piano redatta dal professionista delegato e i documenti richiesti ex lege;

Ritenuto, alla luce della documentazione prodotta e delle attestazioni rese:

- che sussista la propria competenza ai sensi degli artt. 14 ter, comma 2, e 9, comma 1, l. n. 3/2012;

- che gli istanti non sono assoggettabili alle procedura concorsuali diverse da quelle regolate dal capo II della l. n. 3/2012 trattandosi di società semplice che esercita l'attività agricola e quanto, ai soci/fideiussori, di persone fisiche, soci di società semplice che esercita attività agricola e/o consumatori.

- che la domanda di liquidazione dei beni risulta corredata dalla documentazione richiesta dalla legge e dalla relazione particolareggiata del professionista incaricato, previsti dall'art. 14 ter, comma 3, l. cit.;



- che l'O.C.C. ha attestato di aver effettuato le comunicazioni di cui all'art. 14 ter, comma 4, l. cit., all'agente della riscossione ed agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali;
- che, sulla scorta dell'attestazione dell'O.C.C. circa la completezza ed attendibilità delle scritture contabili, può ritenersi che la documentazione prodotta consenta di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale dei debitori ex art. 14 ter, comma 5, l. cit.;
- che, anche all'esito delle indagini svolte dall'O.C.C., non sono emersi atti di frode ai creditori negli ultimi cinque anni;
- che pertanto la domanda proposta soddisfa i requisiti richiesti dall'art. 14 ter l. cit. ed appare ammissibile;
- che, in mancanza di una fase di omologazione nel procedimento liquidatorio in oggetto, il riferimento al "provvedimento di omologazione" contenuto nell'art. 14 quinquies, comma 2, lett. b), appare un evidente errore del legislatore e deve intendersi riferito, piuttosto, al decreto di chiusura della procedura di liquidazione di cui all'art. 14 nonies, comma 5, l. 3/2012;

P.Q.M.

visto l'art. 14 quinquies, l. 27.01.2012, n. 3, e succ. mod.

DICHIARA

aperta la procedura di liquidazione dei beni di

Olivero Albino & Figli Società Semplice Agricola con sede in Costigliole Saluzzo via Piasco 32 cf: 03410280048

Olivero Albino n Costigliole Saluzzo 9.10.1937 cf LVR LBN 37R09 D120C

Olivero Ivo, n. Saluzzo 18.8.1967 cf: LVR VIO 67M18 H727I

Olivero Marco n Saluzzo 29.6.1978 cf: LVR MRC 78H29 H727H

Vincenti Assuntina n Venasca 13.8.1941 cf: VNC SNT 41M53 L729U

ai sensi dell'art. 14 ter e ss. l. n. 3/2012;

Nomina

Liquidatore il dr. Enrico Bossa con studio in Revello con l'incarico di svolgere tutti i compiti di cui agli artt. 14 sexies e ss. l. cit.;

Dispone

che, sino al momento in cui il decreto di chiusura della procedura ex art. 14 nonies, comma 5, l. n. 3/2012, diverrà definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore al momento di esecuzione della pubblicità disposta con il presente decreto;

dato atto che, ai soli effetti del concorso, dal deposito della domanda di liquidazione è sospeso il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo si tratti di crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, nei limiti di cui agli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c.;

dato atto che, ai sensi dell'art 14 undecies l. n. 3/2012, i beni e i crediti sopravvenuti nei quattro anni successivi al deposito della domanda di liquidazione costituiscono oggetto della stessa, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi;



dato atto che i creditori aventi titolo o causa posteriore al momento di esecuzione della pubblicità disposta con il presente decreto non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto di liquidazione, ai sensi dell'art. 14 duodecies, comma 1, l. n. 3/2012;
dato atto che, ai sensi dell'art. 14 ter, comma 6, l. cit., non sono compresi nella liquidazione i crediti ed i beni indicati da tale norma,

Fissa

ex art. 14 ter, comma 6, lett. b), l. cit., il limite di quanto occorre al mantenimento dei debitori persone fisiche Olivero Ivo, Olivero Marco, Olivero Albino, Vincenti Assuntina in € 1001,67 netti mensili

Ordina

ai ricorrente di rilasciare libero da persone e cose i beni oggetto di liquidazione rimettendo al liquidatore l'esecuzione del provvedimento

Dispone

che la domanda di liquidazione ed il presente decreto siano annotati nel Registro delle Imprese e pubblicati sul sito internet del Tribunale di Cuneo ;

Ordina

la trascrizione del presente decreto presso la Conservatoria Pubblicità Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate e presso il P.R.A.;

Manda

la Cancelleria per la comunicazione e del presente provvedimento ai ricorrenti ed al Liquidatore nominato.

Cuneo 15/10/2018

Il Giudice
dr. Natalia Fiorello

